



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N°15 del 14-03-2023

Riferita alla Proposta N. 16 del 13-03-2023.

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE.

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di marzo alle ore 18:30, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Qualifica	Nome	Presente/Assente
Sindaco	Bellia Antonino	Presente
Assessore	Calvagno Antonino	Presente
Assessore	Toscano Giuseppe	Assente
Assessore	Reale Giuseppina	Assente
Assessore	Iraci Sareri Laura	Presente
Assessore	Gullotto Valentina	Presente

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Assume la presidenza il Sindaco Antonino Bellia.

Assiste Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 16 del 13-03-2023

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE.

Visto il DLgs 19 agosto 2016, n. 175 recante il nuovo Testo unico materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art.18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

Atteso che con il DLgs 16 giugno 2017, n. 100, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (in G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

Rilevato che per effetto dell'art.20 del DLgs 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art.1 c.1 della L. 07/08/1990, n.241 e s.m.i;
- l'art.42 c.2 del DLgs 18/08/2000, n.267 (TUEL) e s.m.i che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lett. e);
 - indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett. g);

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento propri fini istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4 c.2 TUSP:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un*

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Tenuto conto:

- che ai fini di cui sopra devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del DLgs 175/2016 e s.m.i;
 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- che la ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente «comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni «alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»;
- che la mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti - la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

Tenuto altresì conto che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 TUSP il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *"11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."*;

Richiamato quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 TUSP che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.";*

Considerato che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Preso atto dell'Allegato A) concernente la Relazione tecnico illustrativa sulle società partecipate, ai fini della predisposizione della presente delibera di ricognizione ordinaria con la quale si è preso atto delle comunicazioni e segnalazioni ai fini della predisposizione del Piano da parte del Consiglio Comunale concernente la revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 DLgs 19/08/2016, n.175 s smi, per la ricognizione delle partecipazioni possedute e/o individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare e dalla quale si evince quanto appresso:

- **SERVIZI IDRICI ETNEI SpA**

L'Assemblea del Consorzio ATO, con delibera 4/2004 ha previsto l'affidamento, entro il 31/03/2004, del Servizio Idrico Integrato ad una società mista a prevalente capitale pubblico avente come soci assieme ai soggetti pubblici interessati un socio privato di minoranza.

La SIE è stata pertanto costituita dalla Provincia Regionale di Catania nel 2004 quale socio unico della provincia ed aperta alla partecipazione dei comuni limitrofi, con riserva di capitale a socio privato a seguito di procedura di gara. La stessa pertanto è stata iscritta al Registro imprese del sud-est Sicilia. La procedura di gara è stata aggiudicata nel 2005 in favore del raggruppamento Acoset con conseguente incremento del capitale per la SIE. Le imprese componenti l'Acoset hanno così costituito l'Hydro Catania srl che è subentrata, per la quota di partecipazione azionaria in SIE, quanto al diritto all'esecuzione dei servizi, dei lavori infrastrutturali di acquedotto, fognature e depurazioni. Nelle fasi della gara d'appalto alcuni comuni del calatino hanno impugnato la delibera originaria dell'ATO che è stata accolta in sede di giudizio dal CGARS nel 2006. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il consorzio ATO, la provincia di Catania e SIE hanno perfezionato un accordo transattivo in forma di sanatoria rispetto a quanto pronunciato in sede giurisdizionale. Successivamente si sono pertanto susseguite una serie di sentenze riguardo le vicende sopra evidenziate, in diversi gradi di giudizio, tra la SIE avverso la Città Metropolitana, l'ATO2 e l'ATI ancorché verso la Hydro Catania srl, per la riforma della Sentenza del TAR Catania 1289/2021, con la quale si stabiliva di prendere atto dell'intervenuta caducazione automatica, per effetto della Sentenza CGA 589/2006, degli atti amministrativi e negoziali a valle dei provvedimenti annullati con la sentenza de qua ed in particolare di prendere atto dell'invalidità della convenzione di gestione stipulata con SIE nel 2005.

Susseguentemente la SIE ha impugnato al CGA contestuale istanza cautelare della predetta sentenza 589 e l'atto di giudizio è stato espresso in data 10/11/2021 n. registro 583/2021 con parziale accoglimento delle istanze rappresentate e rinvio all'udienza pubblica del 06/07/2022. Si specifica inoltre che il CGA con Ordinanza 411/2021 ha accolto il cautelare e sospeso gli effetti della sentenza del TAR 1289/2021. Si ha anche notizia che sull'iter intrapreso, a seguito di denuncia del socio Hydro aggiudicatario della gara, anche la AGCM a seguito di ulteriori atti assunti dall'ATI ha presentato ricorso autonomo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana pronunciandosi sui ricorsi per ottemperanza proposti, con la sentenza n. 01257/2022 pubblicata in data 13.12.2022 ha statuito che la "SIE è risultata affidataria del servizio a seguito di gara a doppia oggetto così come indicato dalla Corte di giustizia" e ha stabilito per soggetto quale *gestore unico su tutto il territorio dell'ambito territoriale ottimale. L'affidamento alla*

medesima risulta quindi conforme alle prescrizioni non solo del comma 1 ma anche del comma 2 dell'art. 149-bis del d. lgs. n. 152 del 2006" oltre a stabilire che la "Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta fra SIE e il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale il 24 dicembre 2005 è ancora oggi valida ed efficace tra le

parti", confermando altresì che "sussiste in capo all'ATI Catania, nuovo soggetto investito della funzione di affidare e sovrintendere al servizio idrico integrato. L'obbligo di consegnare gli impianti idrici dell'intero ambito territoriale ottimale alla società SIE al fine di fare gestire a questa ultima il servizio idrico integrato"

Alla luce di quanto sopra, pertanto, questa Servizio ritiene di mantenere la quota societaria in atto detenuta.

- **MARE DELL'ETNA**

Stato d'impresa cancellato, il 26.05.2022. Il Consiglio di Amministrazione del 27/03/2019 ha deliberato la proposta della messa in liquidazione della Società. Lo stato di liquidazione è stato trascritto presso il Registro Imprese di Catania in data 18/06/2019. Alla data del 18.11.2021 la Società ha concluso la fase liquidatoria.

- **GAL ETNA SUD**

Preso atto che la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 /Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina delle Società partecipate delle Amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che le disposizioni dell'art. 20, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non si applicano alle Società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6, e, pertanto, il GAL ETNA SUD, non verrà incluso nel piano di ricognizione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

- **MULTISERVIZI PUNTESE s.r.l. – SRR Catania Area Metropolitana – ACOSSET SpA – SIMETO AMBIENTE SpA – ATO 2 CT Acque**

Per quanto concerne le superiori Società Partecipate, non si rileva l'occorrenza di procedere a iniziative di razionalizzazione stante la produzione di servizi di interesse generale.

Atteso che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Giunta n. 15 del 14-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

comma 1;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di San Giovanni La Punta ai sensi dell'art. 24 del DLgs 175/2016 con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/09/2017;

Considerato che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del DLgs 175/2016 e s.m.i.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle allegare schede che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che riportano nel dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta gli elementi utili;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con procedura che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di San Giovanni La Punta;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di San Giovanni La Punta non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Considerati gli atti dell'attività istruttoria, che si è manifestata molto complessa nel reperimento delle informazioni presso le società partecipate ove in alcuni casi sono rimaste senza riscontro le richieste formulate da parte dell'Ufficio competente e in particolare delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nelle schede allegare alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e come di seguito specificate :

- **Multiservizi Puntese srl**
Mantenimento non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- **Servizi Idrici Etnai SpA**
Mantenimento, per le motivazioni sopra meglio descritte;
- **S.R.R. Catania Area Metropolitana**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- **G.A.L. Etna Sud**
Non rientra nella ricognizione delle partecipate come previsto dalla *la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 (Legge di Bilancio 2019)*;
- **Distretto turistico territoriale della regione siciliana Il Mare dell'Etna**
Stato d'Impresa cessato.
- **Acoset SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- **Simeto Ambiente SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- **ATO 2 CT Acque in liquidazione**
Nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto della obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Giunta n. 15 del 14-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Dato atto che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa negli allegati alla presente deliberazione e che la stessa è stata istruita in conformità ai sopra citati criteri e prescrizioni previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n 267 e ss.mm.ii.;

Visto il testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento, nella Regione Siciliana, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008, n. 20;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 12/10/2022 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2022/2024";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/10/2022 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2022 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 esercizi 2022 – 2023 - 2024 (art. 175, comma 2, 3 del D.Lgs. N. 267/2000) Assestamento generale";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.59 del 18/10/2022 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 (art. 169 del D.lgs. n° 267/2000);

Viste le Leggi Regionali n 44/91, n 23/98, n 10/2000 e n 30/2000.

DELIBERA

Per le motivazioni in esordio che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di prendere atto e approvare le schede di ricognizione allegate alla presente deliberazione, quale relazione tecnica illustrativa e contenente la revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" possedute dal Comune di San Giovanni La Punta ai sensi dell'art. 20 c.2 DLgs 175/2016, alla data del 31/12/2021, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;
2. Dare atto della non ricorrenza dei presupposti per procedere alla razionalizzazione per le partecipazioni detenute dall'Ente, come meglio sotto specificato:
 - **Multiservizi Puntese srl**
Mantenimento non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - **Servizi Idrici Etnei SpA**
Mantenimento, per le motivazioni sopra meglio descritte;
 - **S.R.R. Catania Area Metropolitana**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - **G.A.L. Etna Sud**
Non rientra nella ricognizione delle partecipate come previsto dalla *la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 (Legge di Bilancio 2019)*;
 - **Distretto turistico territoriale della regione siciliana Il Mare dell'Etna**
Stato d'Impresa cessato;
 - **Acoset SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - **Simeto Ambiente SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Giunta n. 15 del 14-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

razionalizzazione;

- **ATO 2 CT Acque**

Nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto della obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.

3. Dare Atto, altresì che la presente deliberazione verrà trasmessa al Consiglio Comunale corredata dal parere espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
4. Disporre:
 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'alt. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Sicilia attraverso gli appositi applicativi;
5. Dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
6. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente come previsto dall'art. 32 della legge 18.06.2009, n 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art 18 della legge regionale 16.12.2008, n 22 e ss.mm.ii., ed altresì, l'inserimento del presente provvedimento nel sito web del Comune sezione "Regolamenti", e, in Amministrazione Trasparente, ex D.Lgs 14.03.2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. N. 97/2016, sottosezione livello 1 "Enti Controllati", sottosezione livello 2 – "Società Partecipate".

DELIBERA, altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza del provvedere.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il parere espresso dal Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali del 6° Settore – Servizi alla Persona per quanto riguarda la Regolarità Tecnica;

Visto il parere espresso dal Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali del 7° Settore - Finanze per quanto riguarda la Regolarità Contabile;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 17/05/2018 entrato in vigore il 28/06/2018 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Giunta n. 15 del 14-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

n° 14 del 30/05/2019.

Ritenuta la superiore proposta meritevole di accoglimento e di dovere provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi singolarmente ed in modo palese.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed ulteriore votazione, ad unanimità di voti espressi singolarmente ed in modo palese,

DICHIARA

la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Bellia Antonino
(Sottoscritto con firma digitale)

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Spinella
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 16 del 13-03-2023

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Incaricato di Funzioni Dirigenziali del 7° Settore - Finanze

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto e alla copertura finanziaria del provvedimento.

San Giovanni La Punta, 14-03-2023

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali

Cabbane' Vito Rosario
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 16 del 13-03-2023

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE.

Visto il DLgs 19 agosto 2016, n. 175 recante il nuovo Testo unico materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

Atteso che con il DLgs 16 giugno 2017, n. 100, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (in G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 del DLgs 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 c.1 della L. 07/08/1990, n.241 e s.m.i.;
- l'art.42 c.2 del DLgs 18/08/2000,n.267 (TUEL) e s.m.i che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lett. e);
 - indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett. g);

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4 c.2 TUSP:

Comune di San Giovanni La Punta - PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA n. 16 del 13-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Tenuto conto:

- che ai fini di cui sopra devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del DLgs 175/2016 e s.m.i;
 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- che la ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente «comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni «alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»;
- che la mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti - la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

Tenuto altresì conto che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 TUSP il legislatore rinvia l'applicazione delle

disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *"11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."*;

Richiamato quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 TUSP che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."*

Considerato che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Preso atto dell'Allegato A) concernente la Relazione tecnico illustrativa sulle società partecipate, ai fini della predisposizione della presente delibera di ricognizione ordinaria con la quale si è preso atto delle comunicazioni e segnalazioni ai fini della predisposizione del Piano da parte del Consiglio Comunale concernente la revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 DLgs 19/08/2016, n.175 s smi, per la ricognizione delle partecipazioni possedute e/o individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare e dalla quale si evince quanto appresso:

- **SERVIZI IDRICI ETNEI SpA**

L'Assemblea del Consorzio ATO, con delibera 4/2004 ha previsto l'affidamento, entro il 31/03/2004, del Servizio Idrico Integrato ad una società mista a prevalente capitale pubblico avente come soci assieme ai soggetti pubblici interessati un socio privato di minoranza.

La SIE è stata pertanto costituita dalla Provincia Regionale di Catania nel 2004 quale socio unico della provincia ed aperta alla partecipazione dei comuni limitrofi, con riserva di capitale a socio privato a seguito di procedura di gara. La stessa pertanto è stata iscritta al Registro imprese del sud-est Sicilia. La procedura di gara è stata aggiudicata nel 2005 in favore del raggruppamento Acoset con conseguente incremento del capitale per la SIE. Le imprese componenti l'Acoset hanno così costituito l'Hydro Catania srl che è subentrata, per la quota di partecipazione azionaria in SIE, quanto al diritto all'esecuzione dei servizi, dei lavori infrastrutturali di acquedotto, fognature e depurazioni. Nelle fasi della gara d'appalto alcuni comuni del catino hanno impugnato la delibera originaria dell'ATO che è stata accolta in sede di giudizio dal CGARS nel 2006. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il consorzio ATO, la provincia di Catania e SIE hanno perfezionato un accordo transattivo in forma di sanatoria rispetto a quanto pronunciato in sede giurisdizionale. Successivamente si

sono pertanto susseguite una serie di sentenze riguardo le vicende sopra evidenziate, in diversi gradi di giudizio, tra la SIE avverso la Città Metropolitana, l'ATO2 e l'ATI ancorché verso la Hydro Catania srl, per la riforma della Sentenza del TAR Catania 1289/2021, con la quale si stabiliva di prendere atto dell'intervenuta caducazione automatica, per effetto della Sentenza CGA 589/2006, degli atti amministrativi e negoziali a valle dei provvedimenti annullati con la sentenza de qua ed in particolare di prendere atto dell'invalidità della convenzione di gestione stipulata con SIE nel 2005.

Susseguentemente la SIE ha impugnato al CGA contestuale istanza cautelare della predetta sentenza 589 e l'atto di giudizio è stato espresso in data 10/11/2021 n. registro 583/2021 con parziale accoglimento delle istanze rappresentate e rinvio all'udienza pubblica del 06/07/2022. Si specifica inoltre che il CGA con Ordinanza 411/2021 ha accolto il cautelare e sospeso gli effetti della sentenza del TAR 1289/2021. Si ha anche notizia che sull'iter intrapreso, a seguito di denuncia del socio Hydro aggiudicatario della gara, anche la AGCM a seguito di ulteriori atti assunti dall'ATI ha presentato ricorso autonomo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana pronunciandosi sui ricorsi per ottemperanza proposti, con la sentenza n. 01257/2022 pubblicata in data 13.12.2022 ha stabilito che la "SIE è risultata affidataria del servizio a seguito di gara a doppia oggetto così come indicato dalla Corte di giustizia" e ha stabilito per soggetto quale gestore unico su tutto il territorio dell'ambito territoriale ottimale. L'affidamento alla

medesima risulta quindi conforme alle prescrizioni non solo del comma 1 ma anche del comma 2 dell'art. 149-bis del d. lgs. n. 152 del 2006" oltre a stabilire che la "Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta fra SIE e il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale il 24 dicembre 2005 è ancora oggi valida ed efficace tra le

parti", confermando altresì che "sussiste in capo all'ATI Catania, nuovo soggetto investito della funzione di affidare e amministrare il servizio idrico integrato, l'obbligo di consegnare gli impianti idrici dell'intero ambito territoriale ottimale alla società SIE al fine di fare gestire a questa ultima il servizio idrico integrato"

Alla luce di quanto sopra, pertanto, questa Servizio ritiene di mantenere la quota societaria in atto detenuta.

- **MARE DELL'ETNA**

Stato d'impresa cancellato, il 26.05.2022. Il Consiglio di Amministrazione del 27/03/2019 ha deliberato la proposta della messa in liquidazione della Società. Lo stato di liquidazione è stato trascritto presso il Registro Imprese di Catania in data 18/06/2019. Alla data del 18.11.2021 la Società ha concluso la fase liquidatoria.

- **GAL ETNA SUD**

Preso atto che la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 /Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina delle Società partecipate delle Amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che le disposizioni dell'art. 20, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non si applicano alle Società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6, e, pertanto, il GAL ETNA SUD, non verrà incluso nel piano di ricognizione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

- **MULTISERVIZI PUNTESE s.r.l. – SRR Catania Area Metropolitana – ACOSET SpA**

Comune di San Giovanni La Punta - PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA n. 16 del 13-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

– SIMETO AMBIENTE SpA – ATO 2 CT Acque

Per quanto concerne le superiori Società Partecipate, non si rileva l'occorrenza di procedere a iniziative di razionalizzazione stante la produzione di servizi di interesse generale.

Atteso che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di San Giovanni La Punta ai sensi dell'art. 24 del DLgs 175/2016 con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/09/2017;

Considerato che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del DLgs 175/2016 e s.m.i.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle allegate schede che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che riportano nel dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta gli elementi utili;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con procedura che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di San Giovanni La Punta;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di San Giovanni La Punta non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Considerati gli atti dell'attività istruttoria, che si è manifestata molto complessa nel reperimento delle informazioni presso le società partecipate ove in alcuni casi sono rimaste senza riscontro le richieste formulate da parte dell'Ufficio competente e in particolare delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nelle schede allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e come di seguito specificate :

- **Multiservizi Puntese srl**
Mantenimento non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- **Servizi Idrici Etnei SpA**
Mantenimento, per le motivazioni sopra meglio descritte;
- **S.R.R. Catania Area Metropolitana**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- **G.A.L. Etna Sud**
Non rientra nella ricognizione delle partecipate come previsto dalla *la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 (Legge di Bilancio 2019)*;
- **Distretto turistico territoriale della regione siciliana Il Mare dell'Etna**
Stato d'Impresa cessato.

Comune di San Giovanni La Punta - PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA n. 16 del 13-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- **Acoset SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- **Simeto Ambiente SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- **ATO 2 CT Acque in liquidazione**
Nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto della obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.

Dato atto che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa negli allegati alla presente deliberazione e che la stessa è stata istruita in conformità ai sopra citati criteri e prescrizioni previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n 267 e ss.mm.ii.;

Visto il testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento, nella Regione Siciliana, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008, n. 20;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 12/10/2022 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2022/2024";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/10/2022 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2022 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 esercizi 2022 – 2023 - 2024 (art. 175, comma 2, 3 del D.Lgs. N. 267/2000) Assestamento generale";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.59 del 18/10/2022 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 (art. 169 del D.lgs. n° 267/2000);

Viste le Leggi Regionali n 44/91, n 23/98, n 10/2000 e n 30/2000.

DELIBERA

Per le motivazioni in esordio che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di prendere atto e approvare le schede di ricognizione allegate alla presente deliberazione, quale relazione tecnica illustrativa e contenente la revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" possedute dal Comune di San Giovanni La Punta ai sensi dell'art. 20 c.2 DLgs 175/2016, alla data del 31/12/2021, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;
2. Dare atto della non ricorrenza dei presupposti per procedere alla razionalizzazione per le partecipazioni detenute dall'Ente, come meglio sotto specificato:
 - **Multiservizi Puntese srl**
Mantenimento non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - **Servizi Idrici Etnai SpA**
Mantenimento, per le motivazioni sopra meglio descritte;
 - **S.R.R. Catania Area Metropolitana**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - **G.A.L. Etna Sud**
Non rientra nella ricognizione delle partecipate come previsto dalla *la Legge di*

Comune di San Giovanni La Punta - PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA n. 16 del 13-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 (Legge di Bilancio 2019);

- **Distretto turistico territoriale della regione siciliana Il Mare dell'Etna**
Stato d'Impresa cessato;
 - **Acoset SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - **Simeto Ambiente SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - **ATO 2 CT Acque**
Nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto della obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.
3. Dare Atto, altresì che la presente deliberazione verrà trasmessa al Consiglio Comunale corredata dal parere espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
4. Disporre:
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'alt. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Sicilia attraverso gli appositi applicativi;
5. Dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
6. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente come previsto dall'art. 32 della legge 18.06.2009, n 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art 18 della legge regionale 16.12.2008, n 22 e ss.mm.ii., ed altresì, l'inserimento del presente provvedimento nel sito web del Comune sezione "Regolamenti", e, in Amministrazione Trasparente, ex D.Lgs 14.03.2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. N. 97/2016, sottosezione livello 1 "Enti Controllati", sottosezione livello 2 – "Società Partecipate".

DELIBERA, altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza del provvedere.

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Continenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Rispilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Dir_1	04448600876	MULTISERVIZI PUNTESE SRL	2006	Attiva		100,00	SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE		SI	NO	
Dir_2	04201250877	SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	2004	Attiva		0,821	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		NO	NO	
Dir_3	05103780879	SRR CATANIA CITTA' METROPOLITANA	2013	Attiva		2,95	REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI		NO	NO	
Dir_4	04957600879	DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE DELLA REGIONE SICILIANA IL MARE DELL'ETNA	2012	Cessata		3,61187	SVILUPPO FILIERA ENERGIA RINNOVABILE, TURISMO, PROMOZIONE ATTRAZIONI TURISTICHE E BENI CULTURALI		NO	NO	
Dir_5	00132380874	ACOSET SPA	1999	Attiva		5,5013	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		NO	NO	
Dir_6	04028260877	SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	2003	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2011	5,71	TARI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RESO FINO AL 30/09/2013		NO	NO	
Dir_7	04042740870	ATO 2 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE	2002	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2013	1,61	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATO DENOMINATO CONSORZIO D'AMBITO		NO	NO	

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotare in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotare o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N°15 del 14-03-2023

Riferita alla Proposta N. 16 del 13-03-2023.

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE.**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione di Giunta Municipale di cui in intestazione è pubblicata all'albo pretorio dal 15-03-2023 ove rimarrà per 15 gg. Consecutivi e, quindi, fino al 30-03-2023.

San Giovanni La Punta, 15-03-2023

Il Responsabile della Pubblicazione

Loredana Seminato
(Sottoscritto con firma digitale)